

# **BGer 1B\_337/2018 vom 20. Juli 2018**

Bundesgericht, 2018-07-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1B\\_337\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_337_2018)

FR: TF 1B\_337/2018 du 20 juillet 2018

IT: TF 1B\_337/2018 del 20 luglio 2018

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 143 IV 357 consid. 1).

### **E. 1.2**

Presentato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza, che si pronuncia su una domanda di dissequestro, il ricorso in materia penale, tempestivo, è di massima ammissibile ( art. 80 cpv. 1 LTF ; DTF 140 IV 57 consid. 2.1). La legittimazione del ricorrente è pacifica.

### **E. 2.1**

Il ricorrente disattende che secondo l' art. 90 LTF , il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto contro le decisioni che pongono fine al procedimento. La decisione impugnata, di rinvio, non pone chiaramente fine al procedimento penale e costituisce una decisione incidentale, impugnabile soltanto alle condizioni poste dall' art. 93 LTF ( DTF 142 V 551 consid. 3.2 pag. 555; 142 II 20 consid. 1.2 pag. 24). Eccettuati i casi disciplinati dall' art. 92 LTF , il ricorso contro siffatte decisioni, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ) o quando l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).

L'adempimento di questi requisiti dev'essere di principio dimostrato dal ricorrente, a meno che non sia manifesto ( DTF 141 IV 284 consid. 2.3 in fine pag. 287). Secondo la giurisprudenza, la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura ( DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801; 139 IV 113 consid. 1).

### **E. 2.2**

Nell'ambito di procedimenti penali un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale ( DTF 141 IV 289 consid. 1.2 pag. 291) : semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un tale danno ( DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801), come neppure un rinvio per esperire ulteriori accertamenti ( DTF 143 IV 175 consid. 2.3 pag. 177; 137 V 314 consid. 2.1 e rinvi). Il ricorrente non si esprime del tutto su questa questione, decisiva.

### **E. 2.3**

A titolo abbondanziale si può nondimeno rilevare che la CRP visto il lasso di tempo trascorso ha ritenuto chiaramente insufficiente e incompatibile con il principio di celerità (

art. 5 cpv. 1 CPP ) la motivazione posta a fondamento dell'ordine di sequestro, osservando che spetta al ministero pubblico organizzarsi in modo da poter rispettare questo principio. Ha accertato che nella contestata decisione il PP, limitandosi a menzionare i reati oggetto della promozione dell'accusa avvenuta nel 2009, non ha ancora indicato, quasi dieci anni dopo la disposizione del criticato sequestro, sufficienti indizi riferiti ai reati imputati, in particolare la sospettata provenienza illecita degli importanti averi sequestrati, dichiarati dal ricorrente in diverse centinaia di milioni, la sussunzione dei fatti ai prospettati reati e gli indizi di colpevolezza. Ha considerato che essa, quale autorità di reclamo non può esprimersi come autorità di prima istanza, né deve ricercare nell'incarto eventuali elementi attestanti le condizioni per mantenere o annullare il contestato provvedimento coercitivo. Accertata la lesione del principio di celerità, ha quindi invitato il PP a pronunciarsi sull'istanza di dissequestro del 21 gennaio 2015 " nel corso delle prossime settimane, non potendosi ulteriormente procrastinare una decisione ". Ha aggiunto che qualora ciò non avverrà o non avverrà secondo i principi da essa enunciati, potrà entrare in considerazione il dissequestro degli averi.

#### **E. 2.4**

Nella fattispecie, considerata la brevità del termine imposto dalla CRP al PP per procedere ai suoi incombenzi, eccezionalmente, non si giustifica di derogare alla condizione dell' art. 93 cpv. 1 LTF a dipendenza della lesione del principio di celerità (cfr. al riguardo, in particolare in merito a decisioni di sospensione, DTF 138 III 190 consid. 6 pag. 191 seg.; 136 II 370 consid. 1.4 e 1.5 pag. 373 seg.; 134 IV 43 ; in ambito penale una violazione del principio di celerità può condurre a una riduzione della pena, talvolta a un'esenzione dalla pena e solo in ultima ratio, nei casi estremi, a un abbandono del procedimento, DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1 e rinvii pag. 377).

#### **E. 2.5**

Ciò vale a maggior ragione poiché, circa il merito della vertenza, le censure ricorsuali si incentrano su un'asserita lesione dell' art. 397 cpv. 2 CPP , secondo cui se accoglie il reclamo la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o, ciò che parrebbe disattendere il ricorrente, annulla quella impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca di nuovo. Al riguardo il ricorrente si limita non tanto ad addurre un'ulteriore violazione del principio di celerità, ma ad affermare che il giudizio impugnato poggerebbe su un presupposto contraddittorio e quindi arbitrario, generato al suo dire dalla confusione tra l'accertata carenza di motivazione della decisione del PP e la pretesa assenza delle condizioni legali poste a un sequestro. Ne deduce che la CRP avrebbe dovuto prendere atto dell'asserita mancanza di detti presupposti e ordinare il dissequestro.

Con questa argomentazione egli non dimostra che la tesi della CRP, secondo cui quale autorità di reclamo non può esprimersi quale autorità di prima istanza, né deve ricercare nell'incarto eventuali elementi attestanti le condizioni per mantenere o annullare il contestato provvedimento coercitivo, sarebbe lesiva della seconda possibilità prevista dall'art. 397 cpv. 2 secondo periodo CPP. Ciò pure considerato che, come risulta dalla duplica del PP al reclamo prodotta dal ricorrente, il primo ha fissato l'interrogatorio del secondo al 1° giugno 2018: spetta quindi al PP esprimersi sulle relative risultanze, come pure sulle eventuali relazioni e pene inflitte ai due imputati principali, il cui procedimento era stato disgiunto da quello del ricorrente (al riguardo vedi sentenza 1B\_200/2013 del 17 giugno 2013). Del resto la CRP ha agito in conformità dell' art. 397 cpv. 4 CPP .

**E. 3**

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.